

ATTO N. DD 4

DEL 04/01/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 1

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 154–15399/2016 DEL 16/06/2016.  
PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT.  
a) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.  
SOCIETÀ: FERMET S.r.l.  
SEDE LEGALE e  
OPERATIVA: Via Goito n. 5 – Nichelino (TO)  
P.IVA: 04998270013 POS. n. 007433

### Il Dirigente della Direzione

#### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 154–15399/2016 del 16/06/2016 veniva rilasciata alla Società Fermet S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'attività 5.5. Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - *accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg*, per l'installazione di via Goito n. 5 a Nichelino;
- con D.D. n. 71-6787/2018 del 13/03/2018 è stato successivamente rilasciato un provvedimento di aggiornamento a seguito di comunicazione da parte del gestore di modifica non sostanziale *ex art. 29 nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente all'inserimento dell'operazione R4 sul rifiuto di cui al codice EER 160801- *catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio iridio o platino* già autorizzato in R13;
- in data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment;
- con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.To.) n. 31651 del 16/03/2021 la Direzione scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiedendo alla Società di trasmettere entro 60 giorni l'idonea modulistica allegando una relazione illustrativa dello stato di applicazione delle BATC;
- in data 17/05/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 54081, Fermet S.r.l. ha trasmesso la documentazione

richiesta. Contestualmente alla domanda di riesame il Gestore ha comunicato l'intenzione di apportare alcune modifiche riguardanti il lay out dell'impianto con l'inserimento di una nuova area per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da vetro, l'area di stoccaggio per i rifiuti costituiti da legno e l'aggiunta dell'operazione di recupero R13, messa in riserva, per i rifiuti contraddistinti dai codici EER 060312\*, 160112 e 160113\*;

- in data 21/05/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 56175, la Direzione in intestazione ha indetto una Conferenza dei Servizi semplificata (in modalità asincrona) ai sensi dell'art. 14 *bis* della L. 241/90 e s.m.i. assegnando agli Enti coinvolti:

- il termine di 15 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali da trasmettere al responsabile del procedimento, per l'invio di un'unica comunicazione al proponente;

- il termine del 5/10/2021 per la conclusione dei lavori della Conferenza, ferma restando l'individuazione di un termine differente legato alla necessità o meno di richiedere integrazioni.

Nella nota di indizione, la Direzione scrivente ha specificato che la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento nei termini indicati, equivale ad assenso senza condizioni;

- con nota di prot. 38716 del 17/08/2021 (prot. C.M.To. n. 85862 di pari data), è pervenuto il parere di competenza da parte dell'ASL TO5, che non ha evidenziato criticità;

- con nota di prot. C.M.To. n. 99459 del 23/09/2021 è stato richiesto all'azienda di fornire alcuni approfondimenti in merito a:

- maggiori dettagli riguardanti le modifiche richieste;

- testo delle procedure richiamate nella documentazione tecnica allegata alla domanda di riesame che consentano di valutare l'effettivo stato di applicazione delle BAT;

- procedure per la gestione degli EoW relativi ai rottami ferrosi, di acciaio e alluminio (*ex Reg. UE n. 333/2011*) al fine di poterne valutare la conformità ai criteri esplicitati dalla Linee Guida SNPA 23/2020, identificando la capacità massima di ciascun lotto di riferimento nonché la capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica;

- la dichiarazione a firma di professionista abilitato attestante la conformità al progetto approvato della posa dei serbatoi N1 e N2;

- in data 28/09/2021, con nota di prot. 86612 (prot. C.M.To. n. 100746 di pari data), ARPA ha trasmesso il proprio *contributo tecnico* in cui ha comunicato quanto segue:

- *in merito alla modifica del lay-out di stoccaggio dell'impianto, ossia l'inserimento di una nuova area per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da vetro e la modifica dell'area di stoccaggio per i rifiuti costituiti da legno non si hanno osservazioni;*

- *in merito all'aggiunta dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" per le seguenti tipologie di rifiuti CER 060312\* "Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)", CER 160112 "Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111" e CER 160113\* "liquido per freni" sia subordinato al successivo conferimento ad impianto che procede ad una delle operazioni indicate nei punti R1 e R12;*

- *sui rifiuti in uscita dall'impianto derivanti dalle operazioni di miscelazione di oli (codice CER 130205\*), se destinati ad impianti di recupero il gestore dovrà determinare il contenuto di PCB ed eventualmente anche il parametro Cloro Totale sulla base di quanto disposto dalla tabella 3 del DM 392/1996;*

- in data 23/11/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 131781, la Fermet S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ad eccezione del dato di capacità massima di deposito di EoW all'interno dell'installazione;

- con nota di prot. C.M.To. n. 134599 del 30/11/2021 la direzione in intestazione ha provveduto a richiedere il dato ancora mancante;

- in data 10/12/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 139234, l'azienda ha comunicato il dato mancante. Con successiva nota di prot. C.M.To. n. 140756 del 15/12/2021 il gestore ha trasmesso copia delle

certificazioni ISO 14001:2015 e quella relativa al Regolamento UE 333/2011 rinnovate.

**Considerato che:**

- dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Società Fernet S.r.l. sono state pubblicate, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;
- in data 16/3/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 31651, l'Ente Scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame chiedendo di allegare una specifica relazione contenente lo stato di applicazione delle BATC all'installazione. Conseguentemente il procedimento, di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la valenza di riesame per adeguamento alle BATC;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi condotta in modalità asincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione.

- L'attività svolta da Fernet S.r.l. presso l'installazione di Via Goito 5 a Nichelino è ascrivibile alla categoria riportata al punto 5.5) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto attiene l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi in quantità superiore a 50 Mg;
- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che le BATC riferibili alle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione sono applicate. Nel seguito si riporta sinteticamente quanto emerso dal confronto con le BATC;
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT 1 a BAT 5, la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO14001 che prevede specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato l'impianto di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti;
- in merito alla BAT 6 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo e delle emissioni in acqua ed alla BAT 7 che descrive i parametri da monitorare e la relativa frequenza minima, queste risultano essere applicate in considerazione di quanto disposto nell'autorizzazione allo scarico già approvata da SMAT e ricompresa nell'AIA vigente;
- per quanto riguarda le BAT da 8 a 16 relative alle emissioni in atmosfera, vista l'assenza di emissioni convogliate, risultano applicate solo la BAT 11 e la BAT 14, non risultando pertinenti le altre. La BAT 11 consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue: tale BAT risulta essere applicata attraverso la relazione prevista nel PMC dell'AIA vigente che annualmente l'azienda predispose e trasmette. Per quanto riguarda la BAT 14 relativa alla prevenzione delle emissioni diffuse, sebbene presso l'installazione non siano presenti emissioni in atmosfera, può considerarsi applicata attraverso l'attività gestionale di pulizia delle aree di deposito eseguita per evitare emissioni polverulente;
- le BAT 17 e 18 riguardanti rumore e vibrazioni, così come le BAT 19, 20 e 21 relative alle emissioni nell'acqua, risultano essere applicate attraverso il contenuto del SGA e il contenuto dell'autorizzazione allo scarico già approvata da SMAT e ricompresa nell'AIA vigente;
- la BAT 23 relativa all'efficienza energetica dell'installazione e la BAT 24 riguardante il riutilizzo degli imballaggi risultano essere applicate, quest'ultima attraverso la verifica costante dello stato di conservazione degli imballaggi stessi;

- la BAT 22 e quelle da 25 a 53 risultano non applicabili.

#### Modifiche proposte dal gestore in sede di riesame

- La Fermet S.r.l. ha chiesto di poter integrare l'attività di recupero R13 ai seguenti rifiuti contraddistinti da codice EER 061302\* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02), EER 160112 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 e EER 160113\* Liquido per freni, per cui è già autorizzata l'attività di deposito preliminare D15.

L'azienda ha inoltre richiesto di modificare alcuni settori di stoccaggio:

- rimodulare il settore D con la possibilità di inserire un cassone per il vetro (al posto della cesoia che è stata trasferita presso altra sede della Società) e del legno al posto degli pneumatici.
- Introdurre il settore C2/1 per gli imballaggi misti e il settore B1 per il deposito del vetro.

Il gestore ha dichiarato che tali modifiche hanno la finalità di migliorare la logistica interna senza aumentare la capacità massima di deposito.

Nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento delle richieste avanzate.

#### Esiti dell'attività di controllo

- L'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione nel corso dell'anno 2021, di cui ha relazionato con nota del 28/6/2021, prot. 58126 (prot. C.M.To. n. 69173 del 28/6/2021). Nel corso dell'attività di controllo non sono emerse problematiche né di natura amministrativa né di natura penale;
- in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 151/2011, la Fermet S.r.l. è attualmente in possesso di un certificato di prevenzione incendi in corso di validità (rif. pratica n. 53350/10 VVF di Torino) rinnovato il 9/05/2019 prot. VVF n. 16271;
- l'azienda è inoltre in possesso della Certificazione di cui al Regolamento (EU) n. 333/2011 rilasciato il 1/12/2021 e scadenza il 5/12/2024 per il recupero dei rottami in ferro, acciaio e alluminio. In riferimento quindi all'attività R4 svolta presso l'installazione, la Fermet S.r.l. ha trasmesso le procedure per la gestione degli EoW, al fine di valutare la conformità ai criteri esplicitati dalla Linee Guida SNPA 23/2020. In tale documento il Gestore ha anche identificato la capacità massima dei lotti con riferimento alle diverse tipologie merceologiche dei rottami, nonché la capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica, presenti presso il sito. Tali valori sono riportati nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

#### **Rilevato che:**

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità asincrona si è conclusa con esito favorevole. Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Nichelino e di S.M.A.T. S.p.a. che non hanno trasmesso valutazioni di merito. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista al comma 6 *bis* dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 150 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di riesame, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, sia di diritto che di fatto;

- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che devono essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, rinnovato e avente validità dal 3/12/2021 al 5/12/2024. Ciò rileva, oltre che alla verifica dello stato di applicazione delle BAT, anche ai fini delle scadenze con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

**Ritenuto pertanto di:**

- dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono emerse la necessità di adeguamenti alle attività dell'installazione;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 4 del dispositivo
- stabilire le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**DETERMINA**

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Fermet S.r.l. con D.D. n. 154-15399/2016 del 16/06/2016 e s.m.i., relativo all'impianto di gestione rifiuti di via Goito 5 nel Comune di Nichelino;
2. di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti alle attività dell'installazione;
3. di prendere atto, inoltre, delle modifiche comunicate dalla Società con la documentazione di riesame e descritte dettagliatamente nelle premesse del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:
  - l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13**, delle attività accessorie di cui al punto **R12** e dell'attività di recupero **R4**, **limitatamente ai rottami di ferro, acciaio e alluminio**, di cui agli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;
  - l'autorizzazione allo scarico in fognatura già rilasciata da SMAT S.p.a. e ricompresa nella D.D. n. 154-15399/2016 del 16/06/2016;
5. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. di individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione;
9. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie dovute a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
10. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora



Città metropolitana di Torino

necessario;

11. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 4. Il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

12. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dodici anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le altre fattispecie di riesame disciplinate al medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/01/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

## Sezione 1 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'attività svolta consiste nelle operazioni di recupero R12, R13 e R4 (limitatamente ai rottami ferrosi, acciaio e alluminio), e deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le capacità massime di stoccaggio riportate alla Sezione 2 del presente allegato.

### **Rifiuti pericolosi**

Per gli oli ed emulsioni oleose esausti, è prevista attività di miscelazione all'interno dei serbatoi O, N1 e N2 secondo le modalità e in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Sezione 3 del presente allegato.

### **Rifiuti costituiti da RAEE**

Viene effettuato il disassemblaggio manuale con asportazione dei condensatori e asportazione del contrappeso in cemento esclusivamente per il raggruppamento *grandi bianchi*, nello specifico *lavatrici*.



## Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

EER	Descrizione del rifiuto	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	Operazione
030101	scarti di corteccia e sughero	65	C2, C2/1 e D	Cassone scarrabile	R13
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				
030199	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli				
150103	Imballaggi in legno				
150106	Imballaggi misti				
170201	legno				
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				
200301	rifiuti urbani non differenziati limitatamente a rifiuti di legno da raccolta differenziata	94	A	Imballi originali del produttore	D15, R13
061302*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)			Imballi originali del produttore	D15
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			Imballi originali del produttore	
080121*	residui di vernici o di sverniciatori			Imballi originali del produttore	
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose			Imballi originali del produttore	
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio			Imballi originali del produttore	
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	5 cisternette metalliche da 1 mc (max 5t)			

EER	Descrizione del rifiuto	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	Operazione
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose			Imballi originali del produttore	D15
140603*	Altri solventi e miscele di solventi			Cisternetta da 1 mc/fusto da 0.2 mc	
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati			Imballi originali del produttore	
160113*	Liquido per freni			Imballi originali del produttore	D15, R13
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose			Cisternette in PE con lato sup aperto da 1 mc	D15
110108*	Fanghi di fosfatazione			5 cisternette metalliche da 1 mc	D15
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125			Imballi originali del produttore	R13
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 spostati in area A			5 cisternette metalliche da 1 mc (max 5 t)	D15
110107	Basi di decappaggio			5 cisternette metalliche da 1 mc	D15
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11			Imballi originali del produttore	D15
080318	Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	24	Cassone da 1 mc	R13	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	Imballi originali del produttore	D15		
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	Imballi originali del produttore	D15		
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	Imballi originali del produttore	D15, R13		

EER	Descrizione del rifiuto	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	Operazione	
110501	zinco solido	671	Area rottami	Cumulo	R13	
110599	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato				R13, R4 <sup>(1)</sup>	
200140 <sup>(2)</sup>	Metallo non ferroso di provenienza domestica e da RD				R13	
191203	Metalli non ferrosi					
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi					
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi					
150104	imballaggi metallici					
170401	rame, bronzo, ottone					
170402	Alluminio					R13, R4 <sup>(1)</sup>
170403	Piombo					
170404	Zinco				R13	
170406	Stagno				R13, R4 <sup>(1)</sup>	
170407	Metalli misti					
100899	rifiuti non specificati altrimenti rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato					
120199	rifiuti non specificati altrimenti rifiuti non ferrosi, anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami di lavorazione, provenienza: lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				R13, R4 <sup>(1)</sup>	

<sup>1</sup> R4 – produzione EoW conforme ai criteri del Regolamento UE n. 333/2011 (limitatamente ai rottami ferrosi, di acciaio e di alluminio) – nel caso dei catalizzatori, CER 160801 da riferirsi all'involucro in acciaio.

<sup>2</sup> (Rottami ferrosi e non) Quantitativo massimo complessivo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a

EER	Descrizione del rifiuto	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	Operazione				
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	450	Area rottami	Cumuli	R13				
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi								
100201	scaglie di laminazione								
160117	metalli ferrosi								
150104	imballaggi metallici								
170405	ferro e acciaio								
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17								
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti								
200140 <sup>(2)</sup>	Metallo ferroso di provenienza domestica e da RD								
191202	metalli ferrosi								
100299	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato								
120199	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione					50	C1	Cassone scarrabile + cisternette	R13
160107*	Filtri olio								
070213	Rifiuti plastici								
120105	limatura e trucioli di materiali plastici								
160119	Plastica								
150102	Imballaggi in plastica								
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio palladio, iridio o platino;								
160216	Componenti in plastica varia rimossi da apparecchiature fuori uso								
160306	Rifiuti organici non contenenti sostanze pericolose								
150101	imballaggi in carta e cartone	20	Area rottami	Cumulo	R13				
150105	imballaggi in materiali compositi								
200101	carta e cartone								

EER	Descrizione del rifiuto	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	Operazione
150107	imballaggi in vetro	15	B e <b>B1</b>	Cassonetti Cassone scarrabile	R13
170202	vetro				
200102	vetro				
191205	vetro				
160120	vetro				
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	27	B	Cassonetto in PE da 1 mc	R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			Cassonetto in PE da 1 mc	
200136 <sup>(3)</sup>	apparecchiature fuori uso, anche di provenienza domestica			Cassonetto in PE da 1 mc	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	42	B	Cassonetto in PE da 0.6 mc	R13
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi, anche di provenienza domestica			Cassonetto in PE da 0.6 mc	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio anche di provenienza domestica			3 cassonetti da 1 mc	
150110*	Imballaggi contenuti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	48	C	Cassone scarrabile da 30 mc + cassonetti in PE da 1 mc	D15
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose ... compresi i contenitori a pressione vuoti			Cassone scarrabile da 30 mc + cassonetti in PE da 1 mc	
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti)...			Cassone scarrabile da 30 mc + cassonetti in PE da 1 mc	
160504*	Gas in contenitori a pressione (compres halon) contenenti sostanze pericolose			3 cassonetti da 1 mc	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	36		Cassone scarrabile da 30 mc + cassonetti in PE da 1 mc	

<sup>3</sup> i RAEE da privati possono essere ritirati dalla società per un quantitativo massimo di 200 kg (complessivi annui sui 3 CER) dal singolo conferitore

EER	Descrizione del rifiuto	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	Operazione
160103	Pneumatici fuori uso	15	D	cumulo	R12, R13
120113	Rifiuti di saldatura	43		10 cassonetti metalli da 1 mc (max 12 t)	R13
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120106			10 cassonetti metallici da 1 mc (max 12 t)	
160106	Veicoli fuori uso, non contenuti liquidi ne' altre componenti pericolose			Cassone scarrabile da 30 mc	
160116	serbatoi per gas liquido				
160117	metalli ferrosi				
160118	metalli non ferrosi				
160120	vetro				
160122	componenti non specificati altrimenti limitatamente alle parti di veicoli a motore, rimorchi e simili				
160110*	Componenti esplosivi (es air bag)	2		2 cassonetti da 1 mc cadauno	D15
160103	Pneumatici fuori uso	40	E	Cassone scarrabile da 30 mc	R12, R13
160601*	batterie al piombo	86	F	Cassone scarrabile da 24 mc + 2 cassonetti da 0.6 mc	R13
160601*	batterie al piombo da trazione (autobus, locomotori, carrelli elevatori)			Pallets	
200133* <sup>(4)</sup>	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie, anche di provenienza domestica			Cassonetto in PE da 0.60 mc	
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata			2 cisternette da 1 mc	
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33			1	
160603*	batterie contenenti mercurio	93	F1	Cassonetto in PE da 0.60 mc	R13

<sup>4</sup> (Accumulatori al piombo esausti) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,04 t/a ovvero n. 2 accumulatori. Quantitativo massimo movimentabile annualmente: 125 t

EER	Descrizione del rifiuto	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	Operazione
160601*	batterie al piombo	36		Cassonetto in PE da 0.60 mc	
160602*	Batterie al nichel-cadmio			Cassonetto in PE da 0.60 mc	
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)			Cassonetti in PE da 0.60 mc	
160605	altre batterie ed accumulatori			Cassonetti in PE da 0.60 mc	
040209	Rifiuti tessili da materiali compositi	24	H1	Cassone scarrabile da 30 mc	R13
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze				
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate				
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	20	Dep. inerti	Cassone scarrabile	R13
170101	cemento				
170102	Mattoni				
170103	mattonelle e ceramiche				
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06				
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				
200301	rifiuti urbani non differenziati limitatamente a macerie da demolizione e legno (rif. punti decreto)				
200201	Rifiuti biodegradabili limitatamente ai rifiuti provenienti dalla potatura di piante e alberi e dal taglio dell'erba			2 cassoni scarrabili in metallo da 30 m <sup>3</sup>	
160118	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	50	G	cumuli	R13
160122					
160216					
170411					

EER	Descrizione del rifiuto	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	Operazione
200140 ( <sup>5</sup> )				Cassonetti in PE	

---

<sup>5</sup> spezzoni di cavo di rame ricoperto con le seguenti limitazioni:  
**Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,05 t/a**  
**Diametro massimo 0.8 cm**



## Oli ed emulsioni oleose

EER	Descrizione del rifiuto	Settore dep.	Modalità deposito	Attività	Capacità max dep. (mc/t)
<b>Oli contenenti PCB</b>					
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB limitatamente ad oli minerali e sintetici usati	H	Serbatoio OC	R13/D15	1 m <sup>3</sup> / 0,9 t (usato alternativamente, no miscelazione)
130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB			D15	
<b>Emulsioni oleose</b>					
130104*	emulsioni clorate	H	serbatoio O, e/o serbatoio N1 e/o serbatoio N2, fusti e cisternette	R12 R13	Totale: 70 m <sup>3</sup> / 65,3 t (max 3 serbatoi) + 2,2 m <sup>3</sup> /2 t fusti e/o cisternette
130105*	emulsioni non clorate				
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni				
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua				
<b>Oli minerali e sintetici</b>					
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni	H	serbatoio O, e/o serbatoio N1 e/o serbatoio N2, fusti e cisternette	R12 R13	Totale: 70 m <sup>3</sup> / 65,3 t (max 3 serbatoi) + 2,2 m <sup>3</sup> /2 t fusti e/o cisternette
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati				
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati				
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici				
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili				
130113*	altri oli per circuiti idraulici				
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati				
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati				
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione				
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile				
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione				
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati				

EER	Descrizione del rifiuto	Settore dep.	Modalità deposito	Attività	Capacità max dep. (mc/t)
120106*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)				
120110*	Oli sintetici per macchinari				
200125	Oli e grassi commestibili		Serbatoio O (non in misc. con altri CER) e/o fusti e cisternette	R13	5 m <sup>3</sup> /4,6 t
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio	H	Serbatoio E (in alternativa alle emulsioni oleose), serbatoio AL	D15	20 m <sup>3</sup> /18,6 t

Capacità massima di stoccaggio rifiuti non pericolosi (t)	1567
Capacità massima di stoccaggio rifiuti pericolosi, escluso deposito oli/emulsioni (t)	415
Capacità massima di stoccaggio deposito oli/emulsioni (t)	86,8 di cui 0,9 con PCB > 500 ppm
Capacità massima di stoccaggio EoW (t)	60

#### Specifiche volumi serbatoi

Serbatoio OC: 1 m<sup>3</sup>, 0,9 t  
 Serbatoio E: 10 m<sup>3</sup>, 29,3 t  
 Serbatoio O: 10 m<sup>3</sup>, 9,3 t  
 Serbatoio AL: 10 m<sup>3</sup>, 9,3 t  
 Serbatoio N1: 30 m<sup>3</sup>, 28 t  
 Serbatoio N2: 30 m<sup>3</sup>, 28 t  
 Fusti e cisternette: 2,2 m<sup>3</sup>, 2 t

TABELLA MISCELAZIONI

	CER	Area di miscelazione (attività R12)	CER in uscita	Operazioni successive	Modalità di deposito
Oli minerali e sintetici	120107*, 131009*, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130307*, 120106*, 120110*	<i>Miscelazione effettuata con travaso direttamente nei serbatoi di stoccaggio</i>	120107*, 130110*, 130111*, 130113*, 130205*, 130206*, 130208*, 130307*, 120106*, 120110*	R13	Serbatoio O, serbatoio N1 serbatoio N2 (NON in miscelazione con le emulsioni oleose di cui sotto)
Emulsioni oleose	130105*, 130104*, 120109*, 130507*	<i>Miscelazione effettuata con travaso direttamente nei serbatoi di stoccaggio</i>	130105*, 130104*, 120109*	R13	Serbatoio O, serbatoio N1 serbatoio N2 (NON in miscelazione con le emulsioni oleose di cui sotto)

E' vietata la miscelazione degli oli minerali/sintetici con le emulsioni oleose (i serbatoi O, N1, N2 devono pertanto essere utilizzati in maniera distinta)

### Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione allegata alla domanda di AIA, nelle successive comunicazioni da cui discendono gli atti di aggiornamento e nella documentazione trasmessa in occasione del presente riesame.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

- 3.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la Società Fermet S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva con eventuali operazioni accessorie di selezione e cernita (operazioni **D15** ed **R13**, **R12** degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e recupero (operazioni **R4**), limitatamente ai rottami ferrosi e di alluminio, sono esclusivamente quelle riportate alle Sezione 2 del presente allegato;
- 3.2) le tipologie di rifiuti, la capacità massima deposito e di trattamento dei rifiuti autorizzati sono quelle dettagliate alla precedente Sezione 2;
- 3.3) nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.4) nell'impianto devono essere distinte le aree:
  - deposito Eow distinte per le diverse tipologie merceologiche;
  - deposito dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/06 (ricompreso nella presente AIA) di cui al presente atto;
  - deposito dei rifiuti di origine domestica conferiti da privati;
  - conferimento e stoccaggio dei Raee;
- 3.5) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
  - senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 3.6) è ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, in deroga a quanto previsto all'art. 187 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esclusivamente secondo quanto riportato nella tabella "Miscelazioni" di cui alla Sezione 2 dell'Allegato, e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 187 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 3.7) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- 3.8) i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- 3.9) tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne).
- 3.10) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;
- 3.11) presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "*Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino*" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;
- 3.12) i codici EER che identificano rifiuti che possono contenere PCB o da essi contaminati potranno essere ritirati solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 24/05/1988 n. 216 che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito la Società dovrà tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione attestante le verifiche effettuate per assicurarsi dell'assenza di PCB nei rifiuti ritirati;
- 3.13) nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
- 3.14) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- 3.15) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Torino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; deve essere inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;

- 3.16) presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi qualora dovuto;
- 3.17) il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 3.18) il conferimento in impianto di **pile ed accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
- 3.18.1 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
  - 3.18.2 nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
  - 3.18.3 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
  - 3.18.4 presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
  - 3.18.5 i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
  - 3.18.6 presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 3.19) in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
- 3.19.1 nelle aree di deposito destinate ai RAEE devono essere mantenute visibilmente separate le apparecchiature classificate speciali non pericolose da quelle pericolose;
  - 3.19.2 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
  - 3.19.3 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire

un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

- 3.19.4 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
  - 3.19.5 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero. In particolare, il deposito dei RAEE deve essere effettuato in modo da garantire che le apparecchiature particolarmente fragili (tubi fluorescenti, tubi a raggi catodici, apparecchiature contenenti gas refrigeranti) siano conservate intatte in vista delle successive operazioni di messa in sicurezza o di recupero presso terzi
  - 3.19.6 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature non destinate a disassemblaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
  - 3.19.7 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero
- 3.20) i **rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi** dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;
- 3.21) i rifiuti costituiti da **gas in contenitori a pressione**, di cui al CER 160504\*, in fase di movimentazione:
- 3.21.1 devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza
  - 3.21.2 non devono essere sollevati dal cappello, né trascinati, né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di trasporto
  - 3.21.3 per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli metallici, o appositi pallets.
- 3.22) i rifiuti di cui al CER 160504\*, sopra indicati, in fase di messa in riserva:
- 3.22.1 non devono essere esposti all'azione dei raggi solari, a temperature superiori a 50°C, a umidità eccessiva né ad agenti chimici corrosivi e non devono essere esposti né raffreddati artificialmente a temperature molto basse
  - 3.22.2 non devono essere posizionati accanto a montacarichi, sotto palchi di passaggio o in

- presenza di oggetti pesanti
- 3.22.3 devono essere ubicati in luoghi asciutti, freschi, ben areati e privi di sorgenti di calore quali tubazioni di vapore, radiatori, e comunque lontano da luoghi con rischio d'incendio
  - 3.22.4 è vietato immagazzinare nella medesima area recipienti contenenti gas fra di loro incompatibili
  - 3.22.5 i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità
  - 3.22.6 non è ammessa la riduzione volumetrica
- 3.23) in relazione ai **rifiuti contenenti PCB** dovranno essere rispettate, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- 3.23.1 i rifiuti contenenti PCB dovranno essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori stagni, atti ad impedire fuoriuscire del contenuto;
  - 3.23.2 dovranno essere adottate le precauzioni e le cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI, in particolare l'etichettatura dei rifiuti contenenti PCB dovrà essere conforme a quanto indicato nella guida;
  - 3.23.3 dovranno essere adottate idonee misure preventive per evitare perdite e spargimenti nell'ambiente di liquidi contenenti PCB, nonché l'instaurarsi di condizioni a rischio di incendio;
  - 3.23.4 in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza durante le attività di manipolazione in genere di apparecchiature e liquidi isolanti contenenti PCB devono essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale;
  - 3.23.5 deve essere sempre garantita un'adeguata formazione, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa;
  - 3.23.6 qualora ritirati, deve essere fatta comunicazione semestralmente alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte degli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzati a ricevere i suddetti rifiuti. Nella comunicazione dovranno essere indicate anche le tipologie e le quantità di rifiuti di cui trattasi;
  - 3.23.7 prima di procedere al conferimento dei rifiuti con PCB, dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Torino l'estratto del contratto da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell'impianto di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto;



- 3.23.8 i rifiuti contenenti PCB possono permanere nell'impianto per la durata massima di sei mesi;
- 3.24) prescrizioni per la gestione degli **oli usati/emulsioni oleose**:
- 3.24.1 i rifiuti costituiti dagli oli usati devono essere gestiti secondo quanto previsto dall'art. 216-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3.24.2 la gestione degli oli usati è realizzata anche miscelando gli stessi (nel rispetto delle tabelle di cui alla Sezione 2 e delle successive prescrizioni) in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 179 c, 1, a processi di trattamento diversi tra loro;
- 3.24.3 è fatto divieto miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;
- 3.24.4 le modalità di deposito devono ottemperare a quanto previsto dall'allegato C del DM 392/96;
- 3.24.5 gli sfianti dei serbatoi di stoccaggio degli oli usati ed emulsioni oleose devono essere provvisti di trappole a carbone attivo, che devono essere sostituite con frequenza almeno biennale;
- 3.25) prescrizioni per la gestione dei **rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati**:
- 3.25.1 il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da "metalli ferrosi e non ferrosi" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;
- 3.25.2 le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;
- 3.25.3 il rifiuto di cui al CER 200140 "Spezzoni di cavo di rame ricoperto" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato e per un quantitativo massimo annuo di 125 t complessivamente provenienti da tali soggetti. Il diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm;
- 3.25.4 nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora sprovvisti della guaina di rivestimento;
- 3.25.5 il rifiuto di cui ai CER 200121\*, 200135\* e 200136 costituiti da "RAEE" possono essere ritirati dalla società per un quantitativo massimo di 200 kg annui complessivamente sui tre CER dal singolo conferitore privato;
- 3.25.6 sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice CER 200140 deve essere specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (rottame

ferroso o rottame non ferroso, spezzone di cavo di rame), così come per i CER 200121\*, 200135\* e 200136 RAEE, di cui va identificata la tipologia;

3.25.7 dovranno essere riportati sul suddetto registro tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; descrizione del rifiuto; luogo di produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;

3.25.8 nell'ambito di una stessa tipologia merceologica di rifiuto, devono essere mantenute separate le aree di stoccaggio dei rifiuti di provenienza domestica da quelli di provenienza non domestica;

3.26) in materia di **rifiuti metallici di alluminio, ferro e acciaio**:

3.26.1 con riferimento ai CER riportati in tabella della Sezione 2 del presente atto, è ammissibile la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Consiglio UE n. 333/2011 "*Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio*". Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.lgs 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei criteri richiamati dal Regolamento citato

3.26.2 con riferimento ai rifiuti di cui al precedente punto, per cui si determina la *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, deve essere redatta la *dichiarazione di conformità* per ciascuna partita di rottami metallici (ferrosi e alluminio) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento n. 333/2011/UE;

3.26.3 il lotto massimo di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW), a cui deve essere riferita la dichiarazione di conformità, come dichiarato dalla società, è pari a 1 t;

3.26.4 la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dell'art. 6 del Regolamento n. 333/2011/UE, rinnovando ogni tre anni la certificazione e trasmettendola in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento;

3.26.5 soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la cessazione dalla qualifica di rifiuto si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;

3,26,6 la capacità massima di stoccaggio di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) all'interno dell'installazione è, come dichiarato dalla società, pari a 60 t;

3.27) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto.

### **Prescrizioni specifiche per le attività di miscelazione**

- 3.28) In deroga al divieto imposto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, nei limiti e nei modi indicati nella Tabella Miscelazioni riportata nella Sezione 2 dell'Allegato;
- 3.29) le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 3.30) è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a reazioni esotermiche ed in particolare a sviluppo di gas tossici o molesti;
- 3.31) le miscelazioni effettuate devono essere registrate su apposito registro (anche informatico), indicando, relativamente ai rifiuti miscelati, il numero di movimento del registro di carico, i codici EER, i produttori, la data di arrivo, il peso, le classi di rischio ed il riferimento alle analisi e, relativamente alla miscela risultante, il codice EER attribuito, il peso, l'area di stoccaggio ed il numero di movimento del registro di scarico;
- 3.32) deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo;
- 3.33) ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo. Il codice EER attribuito deve essere coerente rispetto ai risultati della caratterizzazione chimica;
- 3.34) le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di recupero finale, cioè che svolgono operazioni codificate da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- 3.35) la partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- 3.36) la miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a recupero e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi;
- 3.37) relativamente alle miscelazioni tra gli oli usati, deve essere rispettato l'ordine di priorità stabilito dal comma 3 dell'art. 216-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 3.38) per ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione, prima del conferimento agli impianti autorizzati al recupero, la società deve provvedere a prelevare n. 3 campioni omogenei da ciascuno dei serbatoi di stoccaggio, di cui uno da consegnare all'impianto di destinazione, uno su cui saranno eseguite analisi speditive con kit per la determinazione dei PCB e

del Cloro totale (o, in alternativa, avvalendosi di laboratorio esterno accreditato), ed il terzo da conservare per i successivi 60 gg per eventuali analisi chimiche in contraddittorio.

Gli esiti delle analisi effettuate col kit dovranno essere riportate su apposito registro, a disposizione degli Enti preposti al controllo; inoltre, almeno con cadenza annuale, la società deve avvalersi di laboratorio esterno accreditato che effettui il prelievo in doppio di un campione rappresentativo da ciascun serbatoio e provveda alla successiva caratterizzazione chimica per la classificazione del rifiuto, comprendente la determinazione del contenuto di cloro totale e dei PCB. Sull'altro campione prelevato dal laboratorio esterno, la società dovrà provvedere all'analisi speditiva con kit (qualora utilizzato) al fine di verificarne la corrispondenza con gli esiti analitici di laboratorio. Gli esiti delle analisi con kit speditivo dovranno essere conservati con le modalità di cui al precedente capoverso;

## Sezione 4 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

### Impianto di depurazione e scarico in fognatura

#### 4.1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art 208;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

#### 4.2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

Gli scarichi industriali della ditta derivano dal lavaggio della carrozzeria esterna degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

**I reflui dell'autolavaggio confluiscono nella vasca di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia** e, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione, sono quantificati con idoneo misuratore e scaricati in fognatura nera.

#### 4.3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **FERMET s.r.l.**, nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Via Goito n. 5 – NICHELINO (TO)**, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

##### **Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi**

È obbligo del Gestore dell'impianto (GI), rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (vds. Suballegato A1) per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli previsti, in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico, dall'art. 47, punto 4) *Scarichi derivanti da attività connesse ai servizi di trasporto* del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per i quali è fissato il seguente limite:

<b>Tabella 3 allegato 9 al Regolamento</b>		
<b>PARAMETRO</b>	<b>u.m.</b>	<b>LIMITE</b>
Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 700
COD	mg/l	≤ 1.000
BOD <sub>5</sub>	mg/l	≤ 800
Ferro come Fe	mg/l	≤ 300
Tensioattivi totali	mg/l	≤ 20

I valori limite in deroga di cui al presente articolo, potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica di detti limiti sarà tempestivamente comunicata al GI..

#### **Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio**

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti.

Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso a SMAT S.p.A., per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

#### **Art. 3 - Mantenimento del pozzetto di ispezione**

È obbligo del GI mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato A2 del presente allegato. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo. Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

#### **Art. 4 - Autocontrollo degli scarichi**

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare con frequenza **quinquennale**, il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento ai parametri n **6, 8, 16, 20, 24, 37, 42** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato, **entro sei mesi** dal ricevimento della presente autorizzazione.

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII **con un anticipo di almeno 30 giorni** in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

**Art. 5 Monitoraggio sostanze pericolose**

Il GI ha l'obbligo di produrre, **con cadenza quinquennale**, una dichiarazione in merito alla presenza, presso l'insediamento e nei reflui scaricati, delle sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), e riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante l' apposito modello (vds. Suballegato A3).

**Art. 6 Attività di controllo**

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

**Art. 7 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni.**

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

**SUBALLEGATO A1**

Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152  
Scarico in rete fognaria

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	--	5,5-9,5	27	Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfati (come SO <sub>2</sub> )	mg/l	≤2
3	Colore	--	non permissibile con diluizione 1:40	29	Solfati come (SO <sub>4</sub> )	mg/l	≤1000
4	Odore	--	non deve essere oscura di	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	--	Assenti	31	Fluoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD <sub>2</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	≤30
8	COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici alogati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi di fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi di totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
<p>(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo ricevente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenza o del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo ricevente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo ricevente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.</p> <p>(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su <i>Daphnia magna</i>, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su <i>Ceriodaphnia dubia</i>, <i>Salinastrium capricornutum</i>, batteri bioluminescenti o organismi quali <i>Artemia salina</i>, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.</p>							



**MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA PARTE TERZA DEL D. LGS. 152/06**

Denominazione insediamento \_\_\_\_\_

Indirizzo insediamento (sede operativa) \_\_\_\_\_

N° CAS	Sostanza	Presenza nell'insediamento			Presenza nello scarico	Quantità scaricata (1)		
		Produzione (Kg/anno) (2)	Trasformazione (Kg/anno)	Utilizzo (Kg/anno)		S/NO	Min (4) (Kg/giorno)	Max (4) (Kg/giorno)

- (1) da compilare in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura
- (2) produzioni: la sostanza di riferimento rappresenta il prodotto finito oppure un sottoprodotto del ciclo produttivo
- (3) spuntare il quadratino se la presenza della sostanza è stata verificata attraverso analisi dello scarico
- (4) se si dispone di un solo dato compilare la colonna "Max (Kg/giorno)"

**NOTE:**


*Si dichiara che le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 1/A ed 1/B dell'allegato 1 e tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per le quali non vengono fornite informazioni non risultano, allo stato delle conoscenze attuali, in alcun modo presenti né nell'insediamento produttivo, né allo scarico.*

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_



## SEZIONE POZZETTO TIPO



## ALLEGATO n. 2


TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO  
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO  
LEGISLATIVO  
03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a)- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- b)- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- c)- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

**AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.**

## PIANTE POZZETTO TIPO



## Sezione 5 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

### 5.1 Situazioni di emergenza

Al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza già trasmesso in data 4/03/2015 con nota di prot. C.M.To. n. 32531. Il piano di emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

### 5.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore

Per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.


### 5.3 Cessazione definitiva dell'attività

il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo un **piano di dismissione aggiornato** che dovrà essere **inviato** al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione**. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;



Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) e e), il Gestore deve inoltre:

- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.

# Sezione 6 - LAY OUT DELL'IMPIANTO



STRALCIO PLANIMETRIA PIANO PRIMO



LEGENDA SIMBOLI	
Simboli	Descrizione
AB	Altre batterie
ABT	Autobotte
AD	Cassonetto per deposito Apparecchi domestici
AG	Batterie al mercurio
AGC	Autocarico con gru caricatrice
AL	Acque di lavaggio
ALC	Batterie al cadmio
BT	Batterie da trazione
CC	Cassa a coccodrillo
CE	Cerchio elevatore
CS	Contenitori sporchi
E	Emulsioni
GC	Gru caricatrice con benna a polpo
MC	Marmite catalitiche da circolazione
MCC	Marmite catalitiche desolante
MF	Cassonetto per deposito materiali filtranti
NC	Cassone per deposito accumulatori al Nickel-cadmio
O	Olio
OC	Olio contaminato
PB	Cassone per deposito accumulatori al Piombo
PC	Cassonetto per deposito personal computer fuori uso (video, stampanti, ecc.)
PE	Piazzola elettropompe
PT	Plastica triturata in big bags
VT	Cassonetto per deposito Vetro
BO	Cassone per portature di piante, alberi e taglio erba
MER	Rifiuti contenente mercurio
LB	Elettrodi di batterie ed accumulatori
CP	Contenitori a pressione per gas
AO	Acque oleose
FAO	Fanghi acquoso
PM	Materiale polverulento prodotto da attività meccaniche
SAL	Rifiuti provenienti da saldatura
FF	Fanghi di fosforazione
FD	Basi di decappaggio
TON	Toner per stampanti
FE	Fanghi prodotti dal trattamento di effluenti
TES	Rifiuti tessili

**COMUNE DI NICHELINO**  
Prov. di Torino  
Via Gatto n. 5

Oggetto: Messa in riserva e deposito prelievo di rifiuti pericolosi e non pericolosi

ELABORATO (IMPEGNO)	TRACIA	SCALA
Fluorimetro generale		1:500

Proprietà: FERMET s.r.l.

data: novembre 2021 rev. 5

LA PROPRIETÀ: \_\_\_\_\_ IL TECNICO: \_\_\_\_\_

Ing. Roberto Casale  
10124 Torino - B. Quarta 5, 31

## Sezione 7 - PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi degli artt. n. 29 sexies comma 6 e n. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore **deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno** alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Nichelino, una relazione (Report Ambientale) contenente i dati indicati sotto, esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge.

### 7.1 Rifiuti

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati:

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato nell'anno solare precedente a quello di invio della relazione medesima;
- quantitativo di ciascun rifiuto in uscita dall'installazione nell'anno solare precedente a quello di invio;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

### 7.2 Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito

**Vasche di contenimento deposito oli:** Esecuzione, con frequenza annuale di una prova di tenuta idraulica

**Serbatoio interrato a doppia camera:** Verifica mensile sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine con registrazione del dato su apposito registro;

**Canaline di raccolta sversamenti:** Ispezione visiva con frequenza mensile e registrazione dell'esito su apposito registro

### 7.3 Qualità delle acque a valle del trattamento.

Trasmissione (anche a S.M.A.T. S.p.a.) di copia dei certificati analitici relativi alle analisi effettuate secondo tempistiche e modalità riportate alla Sezione 4 del presente allegato.

### 7.4 Aria

Trasmissione ogni due anni del report di sostituzione delle cartucce a carboni attivi in uscita dagli sfiati dei serbatoi oli/emulsioni esausti.

### 7.5 Energia

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 1. della Scheda D1 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fernet S.r.l. nel corso del procedimento di rilascio di AIA in data 4/05/2016 con nota di prot. C.M.To. n. 55283 e qui di seguito riportato:

Aspetto ambientale / Attività oggetto di monitoraggio	Indicatore di prestazione	Frequenza di monitoraggio	Strumenti/ Metodi di monitoraggio	Responsabilità operativa	Documenti di registrazione
1. Gestione consumi energetici e di risorse naturali (es. energia elettrica, gasolio, olio motore)	Consumo annuale (KWh o m3) n. ore lavorate	bimensile  Ciò vuol dire che mensilmente si segnala il valore dell'indicatore di prestazione	Letture bollette Letture contatore	RSGA	Documenti di sistema

### 7.6 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3.

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con la frequenza individuata nel Piano di Ispezione Regionale emanato di cui alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/05/2016, con le modalità ivi indicate.

### 7.7 Dati E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.